



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof. Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30/09/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente contesta il tardivo accredito sul suo conto presso la banca convenuta di due bonifici da lui disposti il 25/10/2010 a suo favore attraverso un “giroconto”. In particolare, richiamandosi alla direttiva europea 2007/64/CE, recepita con d.lgs. n. 11/2010, sostiene che la data contabile di accredito deve essere uguale alla data di regolamento del bonifico e in particolare che la banca avrebbe dovuto rendere effettivamente disponibile la somma bonificata a partire dalle ore zero del giorno di accredito e non, come pratica costantemente, dal giorno successivo. La banca – prosegue il ricorrente – non ha accreditato la somma il 27/10/2010 nemmeno entro l’ordinario orario lavorativo, tanto è vero che in tale data egli non ha potuto eseguire un bonifico urgente in uscita utilizzando la liquidità che avrebbe dovuto essere disponibile, poiché la procedura “on line” lo negava; i numerosi tentativi da lui esperiti quel giorno, fino al pomeriggio inoltrato,



sono rimasti senza esito. In conclusione, il ricorrente chiede che l'ABF voglia ordinare alla banca la rimozione delle anomalie procedurali segnalate e chiede inoltre il rimborso delle spese vive sostenute per la trattazione della pratica e quelle postali (valutate in euro 200,00), oltre al contributo spese versato all'ABF (euro 20,00), nonché euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, per un totale di 1.220,00 euro.

In sede di controdeduzioni, la banca – richiamati i contenuti del reclamo del 28/10/2010 – fa presente di essersi attenuta alla normativa vigente (direttiva 2007/64/CE, recepita con d.lgs. n. 11/2010). Al riguardo fa presente che i due bonifici sono stati ricevuti il 27/10/2010, con data di regolamento 27/10/2010. L'accredito effettivo della liquidità sul conto è avvenuto, dopo aver disposto i controlli sulla regolarità della disposizione e le riconciliazioni contabili connesse, il medesimo giorno, indicativamente tra le ore 21.30 e le 22.45. La banca, inoltre, precisa che l'ora di accredito non è tra i parametri previsti e imposti dalla direttiva 2007/64/CE, recepita con d.lgs. n. 11/2010. Tale normativa, infatti, prevede che la data contabile di accredito sia uguale alla data di regolamento, che nel caso in questione coincideva con il 27/10/2010. Ne consegue – rileva la banca – che il ricorrente poteva disporre delle somme a decorrere dall'avvenuto accredito sul conto, quindi dopo le 21.30/22.45.

La banca fa presente, poi, di aver informato il cliente che volendo immettere un bonifico con una specifica valuta di accredito per il beneficiario, sussistono due opzioni: a) attivare il servizio di maggiore sicurezza "sms pin"; b) disporre il bonifico telefonicamente. Questa informazione gli è stata poi fornita anche via mail. Ciò premesso, la banca chiede che l'ABF voglia respingere il ricorso perché infondato.

Con mail del 22/03/2011, il ricorrente ha brevemente replicato alle deduzioni della banca, facendo presente, in particolare, che il 27/10/2010 le somme che aveva trasferito il 25/10/2010 non erano disponibili sul conto, ma lo sono state solo il 28/10/2010; sostenere, infatti, che "l'accredito effettivo della liquidità in conto è avvenuto ... indicativamente tra le ore 21:30 e le ore 22:45" significa solo che le operazioni della specie vengono eseguite con un *batch* notturno e quindi, nella sostanza, il giorno successivo. Inoltre, alle ore 22:45 i mercati domestici sono chiusi da tempo. La banca non ha fornito la prova chiara e inequivocabile né dell'ora in cui il 27/10/2010 i bonifici sono ad essa pervenuti né del tempo che

hanno richiesto i controlli di *routine*. In ogni caso, i controlli di verifica della banca dovrebbero essere eseguiti in tempi ridottissimi, per consentire l'effettiva disponibilità delle somme la mattina del giorno di accredito e non alle 22:45.

La banca ha a sua volta replicato alle ulteriori osservazioni del ricorrente, ribadendo di aver puntualmente rispettato il d.lgs. n. 11/2010, che non prevede nulla con riguardo all'orario di accredito delle disposizioni di pagamento. Tuttavia, la banca fa presente che, a partire dal mese di giugno 2011, ha introdotto una nuova funzionalità che consente di accreditare i "bonifici Italia" con «qualche ora di anticipo» rispetto a quanto avveniva precedentemente.

Diritto

La risoluzione della vertenza richiede l'accertamento della conformità alle norme vigenti delle modalità di esecuzione delle operazioni disposte attraverso ordini di pagamento (bonifici). In particolare, la contestazione riguarda i tempi di esecuzione e, in special modo, il momento in cui è stato operato l'accredito a favore del beneficiario e messo a disposizione del beneficiario l'importo accreditato. In proposito trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n.11 del 27/1/2010, in vigore dal 1° marzo dello stesso anno. A norma dell'art. 20, comma 2, di tale d. lgs. il prestatore di servizi del beneficiario "rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dall'art. 23". Quest'ultima norma dispone che il medesimo prestatore "assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo". Ora, nella fattispecie l'intermediario afferma che l'accreditamento è avvenuto in data 27 ottobre 2010, ma riconosce che l'effettiva disponibilità sul conto è avvenuta "indicativamente tra le ore 21,30 e 22,45", a causa del tempo necessario a svolgere controlli sulla regolarità della disposizione. Va in proposito osservato che la messa a disposizione dei fondi dipende dalle modalità di esecuzione della medesima operazione da parte del prestatore di servizi del pagatore, il quale deve a sua volta, a norma dell'art. 20, comma 1 del richiamato decreto, "assicurare" che l'importo sia accreditato sul conto del prestatore di servizi del beneficiario "entro la fine della giornata operativa successiva" (salvo la possibilità transitoria di concordare termini di esecuzione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diversi). In questo senso, appare non infondata la richiesta del beneficiario di conoscere l'ora dell'accreditamento ai sensi della disposizione da ultimo citata, al fine di appurare se il sostanziale scivolamento della messa a disposizione delle somme a favore del beneficiario alla giornata operativa successiva sia giustificato. Infatti, la disponibilità degli importi in tarda serata deve considerarsi attuata in momento successivo alla "fine della giornata operativa" e quindi in apparente non conformità a quanto stabilito dall'art. 23 d. lgs. cit. Al riguardo, giova richiamare il principio giurisprudenziale per cui in caso di contestazione dell'inesatto adempimento della prestazione dovuta, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass, Sez. Un., n. 13533 del 30/10/2001), prova che nella fattispecie non può considerarsi sussistente, non potendosi a tal fine ritenere soddisfacente la risposta fornita al ricorrente dalla banca convenuta.

Per le considerazioni su illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, dovendosi ravvisare nel comportamento della convenuta una non piena rispondenza ai criteri di legge che regolano le operazioni di accredito e l'effettiva messa a disposizione del beneficiario degli importi accreditati.

Per quanto attiene alle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente, le stesse non possono trovare accoglimento, non avendo il richiedente fornito elementi di prova sulla sussistenza e sulla quantificazione dei danni asseritamente subiti. Spetta, infatti, al danneggiato l'onere di fornire la "prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno" (Cass., Sez. I, n. 7211 del 25/3/2009).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE